



Il Patto di stabilità negli enti locali

Il Patto di stabilità negli enti locali

Riferimenti generali

- Trattato di Maastricht: Intervento netto della pubblica amministrazione/P.I.L. < 3% e rapporto debito pubblico AA.PP/P.I.L. Convergente verso il 60%;
- Esigenza: far convergere le economie degli stati membri dell'UE verso parametri comuni a tutti ma soprattutto condivisi
- L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.
- L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.
- Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).
- Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.
- Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.
- La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo. e la tipologia delle stesse

Il Patto di stabilità negli enti locali

Riferimenti normativi:

- Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 giugno 2013, n. 64.
- Legge 24 dicembre 2012, n.228
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, (Legge di stabilità 2012. Artt. 30 - 31-32)
- **Circolare Ragioneria generale dello stato del 7/2/2013 n.5**
- **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l'anno 2013 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e i prospetti di rilevazione (Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2013)**

Il Patto di stabilità negli enti locali

- **Ambito soggettivo:**
- Province e Comuni con popolazione > 5.000 abitanti;
- Roma Capitale (art. 31, comma 22 della legge 183/2011);
- Comuni con popolazione > 1.000 abitanti dal **2013** (art. 31, comma 1 della legge 183/2011);
- Aziende speciali ed Istituzioni dal **2013** (art. 114, co. 5bis del TUEL come inserito dall'art. 25, comma 2 del D.L. 1/2012, convertito);
- Unioni di Comuni formate da enti con popolazione <1.000 ai sensi dell'art. 16, c. 1 del D.L. 138/2011 dal **2014** (art. 16, c. 5 del D.L. 138/2011);
- Società “in house” affidatarie dirette di servizi pubblici locali a seguito di Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 4, comma 14 ed art. 3bis, comma 4 del D.L. 138/2011);
- Altre Società “in house” a seguito di Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 18, comma 2bis del D.Lgs. 112/2008, comma 14 ed art. 3bis, comma 4 del D.L. 138/2011).

Il Patto di stabilità negli enti locali

- Per determinare la popolazione di riferimento occorre riferirsi all'art. 156, D.Lgs. n. 267/2000:

“Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT.”

Per l'anno **2013**:

Comuni con popolazione > 1.000 abitanti alla data del **31/12/2011**

Il Patto di stabilità negli enti locali

IMPORTANTE:

Ai Comuni > 1.000 abitanti [popolazione al 31/12/2011], dal 1° gennaio 2013 si estende il regime in materia di spese di personale vigente per tutti gli enti già sottoposti al patto di stabilità interno. In particolare si applicano a tali enti anche i vincoli di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, e quelli di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, connessi al contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali.

Dall'esercizio 2013 le regole del patto di stabilità interno si applicano anche agli enti commissariati di cui all'articolo 143 del DLgs 267/00 [enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile].

Il Patto di stabilità negli enti locali

- Premessa:

Il conseguimento del patto di stabilità è fondamentale ai fini della tenuta dei saldi di finanza pubblica evitando, nel caso di mancato conseguimento, l'applicazione di puntuali sanzioni nell'esercizio successivo.

- Obbligo conseguente:

- dotarsi di una programmazione finanziaria (annuale e pluriennale) coerente con le voci afferenti al patto.
- Allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrativo finalizzato al conseguimento del saldo obiettivo (cfr l'art. 31, comma 18 della legge 183/2011).
- L'impossibilità/incapacità di approvare tale prospetto in linea con il saldo obiettivo equivale al mancato rispetto del Patto nell'esercizio di competenza e l'applicazione immediata delle sanzioni previste (vedi fra l'altro la circ. 5/2012 della RGS).

Il Patto di stabilità negli enti locali

ATTENZIONE

- L'obbligo di allegare il prospetto dimostrativo finalizzato al conseguimento del saldo obiettivo non è una tantum, ovvero riferito solo all'atto di prima approvazione del bilancio, ma attiene anche alla vita successiva di detto documento in sede di sue variazioni.

Il Patto di stabilità negli enti locali

Conseguenze....

Il rispetto del patto in sede di predisposizione del bilancio è un requisito di legittimità dello stesso ed in caso di disallineamento tra dati di bilancio ed obiettivi del patto, l'Organo di revisione è tenuto a segnalare al Consiglio la grave irregolarità e successivamente, se non sanata, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nella relazione prevista dai commi 166 e 167 dell'art.1 della legge 266/2005.

Il Patto di stabilità negli enti locali

- **La procedura per la determinazione del saldo obiettivo per l'anno 2013, è suddivisibile in almeno cinque fasi (cfr Circolare Ragioneria Generale dello Stato del 07/02/2013, n. 5.**
- **Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO come percentuale data della spesa media;**
- **Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO al netto della riduzione dei trasferimenti**
- **Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO: premialità in base alla “virtuosità” e alla partecipazione alla sperimentazione dei nuovi principi contabili**
- **Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2013 rideterminato (Patti di solidarietà)**
- **Fase 5: riduzione del SALDO OBIETTIVO**

Il Patto di stabilità negli enti locali

- Il comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 31 della legge di stabilità 2013 prevede che, per il triennio 2013-2015, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le seguenti percentuali:

	Anno 2013	Biennio 2014-2015
Province	18,8%	18,8%
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	14,8%	14,8%
Comuni con popolazione Compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti	12%	14,8%

Il Patto di stabilità negli enti locali

- **Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO come percentuale data della spesa media;**

prevede che, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009, così **come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante:**

Il Patto di stabilità negli enti locali

		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Fase 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	4.236 (a)	4.542 (b)	5.339 (c)
				Media
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009) (1)			4.706 (d)=Media(a;b; c)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	14,8 % (e)	14,8 % (f)	14,8 % (g)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	696 (h)=(d)*(e)	696 (i)=(d)*(f)	696 (j)=(d)*(g)

Il Patto di stabilità negli enti locali

- **Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO al netto della riduzione dei trasferimenti**
- Il valore annuale, determinato secondo la procedura della Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n.78 del 2010.
- Si ottiene così il **saldo obiettivo al netto dei trasferimenti**.

Il Patto di stabilità negli enti locali

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Fase 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	362 (k)	362 (l)	362 (m)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	334 (n)=(h)-(k)	334 (o)=(i)-(l)	334 (p)=(j)-(m)
	art.31, legge n. 183/2011)	(n)=(h)-(k)	(o)=(i)-(l)	(p)=(j)-(m)

Il Patto di stabilità negli enti locali

- **Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO: premialità in base alla “virtuosità” e alla partecipazione alla sperimentazione dei nuovi principi contabili**

Gli obiettivi definiti con le fasi 1 e 2 sono validi sino alla data di emanazione del decreto interministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, in base al quale saranno annualmente individuati gli enti “virtuosi” e gli enti non “virtuosi”.

Questa fase è in corso di manutenzione giuridica atteso che i fondi all'uopo finalizzati risulterebbero canalizzati per altri interventi?????

Ad ogni buon conto a livello esemplificativo si riporta il relativo prospetto

Il Patto di stabilità negli enti locali

FAS E 3-A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)	Anno 2013 15,8 % (q)	Anno 2014 15,8 % (r)	Anno 2015 15,8 % (s)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	Anno 2013 362 (t)=(k)	Anno 2014 362 (u)=(l)	Anno 2015 362 (v)=(m)
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	Anno 2013 381 (w)=(d)*(q)-(t)	Anno 2014 381 (x)=(d)*(r)-(u)	Anno 2015 381 (y)=(d)*(s)-(v)
FAS E 3-B (Virtuosi)	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	Anno 2013 0 (z)	Anno 2014 381 (aa) = (x)	Anno 2015 381 (ab)=(y)

Il Patto di stabilità negli enti locali

- **Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2013 rideterminato (Patti di solidarietà)**
- L'obiettivo individuato con le prime tre fasi è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarietà fra enti territoriali (Patto regionalizzato verticale e orizzontale ~~e patto nazionale orizzontale~~).

PATTI DI SOLIDARIETA'

PATTO REGIONALE VERTICALE

PATTO REGIONALE ORIZZONTALE

PATTO REGIONALE VERTICALE INCENTIVATO

PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE

Il Patto di stabilità negli enti locali

PATTO REGIONALE VERTICALE

Il Patto regionale verticale – disciplinato dai commi 138, 138-bis, 139 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dalla legge di stabilità 2013 – prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile.

I maggiori spazi di spesa sono utilizzati dagli enti locali per pagamenti in conto capitale.

Le regioni definiscono le modalità operative.

Tempistica:

Entro il **15/09** gli Enti comunicano all'ANCI/UIP e alle Regioni i pagamenti che sono in condizione di effettuare nell'anno;

Entro il **31/10** comunicano al MEF gli elementi occorrenti per la verifica del mantenimento degli equilibri dei saldi di finanza pubblica e agli enti i nuovi obiettivi.

Il Patto di stabilità negli enti locali

PATTO REGIONALE ORIZZONTALE

- le Regioni possono integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione.
- **entro il 15 ottobre**, i comuni e le province che prevedono di conseguire, nel 2013, un differenziale positivo (o negativo) rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché all'ANCI e all'UPI regionali, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (o di cui necessitano) nell'esercizio in corso e le modalità di recupero (o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo.
- La comunicazione in parola riguarda soltanto gli enti che intendono partecipare al patto regionale orizzontale.
- Gli enti che non effettuano alcuna comunicazione sono esclusi,
- agli enti locali che nel 2012 hanno partecipato al patto regionalizzato orizzontale sono attribuiti o recuperati, negli anni 2013 e 2014, contributi a compensazione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2012. A tali contributi saranno aggiunti gli eventuali ulteriori importi conseguenti alla partecipazione degli stessi enti al patto regionalizzato orizzontale del 2013.

Il Patto di stabilità negli enti locali

PATTO REGIONALE VERTICALE INCENTIVATO

Finalità: riduzione del debito

Su richiesta è attribuito alle Regioni un contributo del valore complessivo di 800 milioni;

Le regioni che ne fanno richiesta si impegnano a cedere agli enti locali spazi finanziari pari a 1,2 euro per ogni euro degli 800 milioni;

Le procedure di attribuzione agli enti locali che ne fanno richiesta sono le medesime di quelle del patto verticale;

I Comuni utilizzano i maggiori spazi esclusivamente per effettuare pagamenti per spese in conto capitale sui residui passivi

Il Patto di stabilità negli enti locali

*PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE: DISAPPLICATO NEL 2013 PER QUANTO AL DL.35/2013
FINALITA': RIDUZIONE DEL DEBITO*

- I Comuni possono cedere od acquisire spazi finanziari sul proprio obiettivo.
- Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo.
- La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione) nel 2013 (calcolata per difetto nel 2014 e per eccesso nel 2015).
- Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013
- La norma è correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di residui in conto capitale effettuati, a decorrere dalla data di comunicazione degli spazi finanziari concessi mediante il patto orizzontale nazionale, è non inferiore ai medesimi spazi finanziari concessi.

Il Patto di stabilità negli enti locali

FAS E 4-A (anno 2013)	PATTO NAZIONALE "Orizzontale"(2) <i>Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012.</i> <i>L'articolo 1, comma 6 del decreto legge n.35/2013 ha sospeso l'applicazione del patto orizzontale nazionale nel 2013. Pertanto lo stesso opera solo a recupero degli spazi ceduti/acquisiti nel corso del 2012</i>	Anno 2013 26 (ad)	Anno 2014 26 (ae)	
	PATTO REGIONALE "Verticale" (3) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	Anno 2013 0 (ag)		
	PATTO REGIONALE "Verticale" "INCENTIVATO" Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012	Anno 2013 0 (ah)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" (4) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	Anno 2013 0 (ai)	Anno 2014 0 (aj)	Anno 2015 0 (ak)
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE (5)	Anno 2013 407 (al)	Anno 2014 407 (am)=(x)+(aa) +(ae)+(aj)	Anno 2015 381 (an)=(y)+(ab)+(af)+(ak)

Il Patto di stabilità negli enti locali

- **Fase 5: riduzione del SALDO OBIETTIVO**
- Gli obiettivi possono essere ulteriormente ridotti in base a quanto disposto sia dal comma 122, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e sia dal comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.
- Il citato comma 122 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, in base a criteri definiti con il medesimo decreto e per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, agli enti locali che non raggiungono l'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui alla lettera a) del comma 26, dell'articolo 31 della 12/11/2011 N.183, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna.
- un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico è prevista dal comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 che per i comuni soggetti al recupero da parte del Ministero dell'interno delle risorse non utilizzate ai sensi del medesimo comma 6-bis, prevede un miglioramento dell'obiettivo programmatico di un importo pari al recupero effettuato.

Il Patto di stabilità negli enti locali

FAS E 5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010	0 (ao)			
		Anno 2013			
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012	63 (ap)			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	SALDO OBIETTIVO FINALE	344 (aq)=(al)-(ao)- (ap)	407 (ar)=(am)	381 (as)=(an)	

Il Patto di stabilità negli enti locali

VOCI DI BILANCIO DA CONSIDERARE :

ENTRATA		
TITOLO	DESCRIZIONE	Valori da considerare
I	Entrate tributarie	Accertamenti di competenza
II	Entrate da trasferimenti correnti	Accertamenti di competenza
III	Entrate extratributarie	Accertamenti di competenza
IV	Entrate per alienazioni, trasferimenti capitale [al netto delle riscossioni e concessioni di crediti]	Incassi

Il Patto di stabilità negli enti locali

VOCI DI BILANCIO DA CONSIDERARE :

USCITA		
TITOLO	DESCRIZIONE	Valori da considerare
I	Spese correnti	Impegni di competenza
II	Spese per investimenti [al netto dei pagamenti e concessioni di crediti]	pagamenti

Il Patto di stabilità negli enti locali

Calcolo in termini di competenza mista

descrizione	Valori di riferimento	Segno
Titolo I – entrate tributarie	Accertamenti di competenza	+
Titolo II – entrate da trasf.correnti	Accertamenti di competenza	+
Titolo III – entrate extratributarie	Accertamenti di competenza	+
Titolo I – spese correnti	Impegni di competenza	-
Titolo IV entrate alienaz.trasf.ecc. [al netto delle riscossioni e con cessioni di crediti	Incassi	+
Titolo II uscite per investimenti	Pagamenti	-
SALDO FINALE DA CONFRONTARE CON OBIETTIVO		> 0

Il Patto di stabilità negli enti locali

OBIETTIVO PROGRAMMATICO PATTO : PROIEZIONE 2013-2015

descrizione	2013 previsione obiettivo competenza mista	2014 previsione obiettivo competenza mista	2015 previsione obiettivo competenza mista
Entrate			
titolo I - competenza	4.784.262,00	4.291.240,00	4.191.240,00
titolo II - competenza	717.894,00	990.584,00	990.584,00
titolo III - competenza	525.889,00	365.690,00	335.690,00
Totale entrate correnti (A)	6.028.045,00	5.647.514,00	5.517.514,00
Spese			
SPESE titolo I - Competenza	5.784.425,00	5.243.516,00	5.040.106,00
Fondo svalutazione crediti	189.099,00	30.000,00	30.000,00
SPESE titolo I - Competenza al netto FSC (B)	5.595.326,00	5.213.516,00	5.010.106,00
SALDO CORRENTE DI COMPETENZA (A-B)	432.719,00	403.998,00	477.408,00
titolo IV - CASSA	543.281,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
A detrarre:			
riscossioni di crediti ed altre esclusioni previste dalla normativa	300.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
Totale Entrate C/capitale (C)	243.281,00	150.000,00	150.000,00
titolo II - CASSA	1.392.000,00	€ 696.998,00	€ 796.408,00
A detrarre:			
concessioni di crediti ed altre esclusioni previste dalla normativa	530.000,00	550.000,00	550.000,00
Pagamenti effettuati ex DL 35 dopo 8/4/2013 max € 392.000	392.000,00		
Pagamenti ex DL 35 effettuati prima del 9/4/2013 max € 138.000	138.000,00		
Totale spese C/Capitale (D)	€ 332.000,00	€ 146.998,00	€ 246.408,00
SALDO FINANZIARIO CONTO CAPITALE DI CASSA (C-D)	-€ 88.719,00	€ 3.002,00	-€ 96.408,00
SALDO DI COMPETENZA MISTA	€ 344.000,00	€ 407.000,00	€ 381.000,00
saldo obiettivo di competenza mista	€ 344.000,00	€ 407.000,00	€ 381.000,00
SCOSTAMENTO	€ -	€ -	€ -

Il Patto di stabilità negli enti locali

IL SISTEMA SANZIONATORIO NEL CASO DI MANCATO RISPETTO:

- riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato [eventualmente versamento];
- la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto
- rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza degli amministratori
- dell'ente con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Il Patto di stabilità negli enti locali

NORME ANTIELUSIVE

- i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano come elusivi sono nulli;
- Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano:
- agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica
- al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali;

Il Patto di stabilità negli enti locali

Conseguimento “artificioso” dell’obiettivo programmato:

- previsioni di entrata “dubbie” che non sembrano essere fondate su elementi certi ed attendibili (es. lotta evasione, proventi per concessioni di servizi a terzi, plusvalenze da alienazioni di beni patrimoniali, cessioni di partecipazioni, di aziende o rami d’azienda,);
- previsioni di riscossioni “dubbie” che non sembrano essere fondate su elementi certi ed attendibili (es. concessioni edilizie, proventi immobiliari, ecc.);
- previsioni di “pagamento” non aderenti alla realtà dell’ente (es. in presenza decreti ingiuntivi);
- particolari modalità di cessione dei beni immobili (es. operazioni di cartolarizzazioni, permute in conto lavori pubblici, ecc.)
- non corretta imputazione delle entrate o delle uscite (es. utilizzo partite di giro per poste ordinarie di bilancio, per pagamenti di opere pubbliche finanziate con contributi in conto capitale);

Il Patto di stabilità negli enti locali

- assenza di previsioni di spesa (es. trasferimenti per “contratti di servizio”);
- utilizzo di forme elusive (es. operazioni con organismi partecipati poste in essere al solo fine di eludere quali contratti di servizio, accollo debito, concessione di crediti, ripiani di perdite ed aumenti di capitale per effetto di mancati trasferimenti, ecc);
- Distribuzioni di utili o di riserve di utili e/o di capitale da parte di società partecipate;
- trasformazioni di spese in “debiti fuori bilancio”;
- operazioni con società partecipate per reperire risorse senza una effettiva vendita del patrimonio (vendita con opzione di riacquisto)

Se l'Organo di revisione ritiene che l'obiettivo programmatico sia stato raggiunto in modo “artificioso” DEVE invitare l'Ente a riformulare le previsioni di competenza per la parte corrente o quelle di incasso e pagamento per la parte in conto capitale.

Il Patto di stabilità negli enti locali

POLITICHE ATTIVE:

- - potenziamento di entrate tributarie;
- - maggiore copertura di servizi a domanda individuale con leva tariffaria;
- - sviluppo delle entrate da sponsorizzazioni;
- - maggiore redditività del patrimonio;
- - maggiore redditività delle aziende partecipate con rilevanza economica;
- - maggiore incisività nell'alienazione di beni
- - maggiore utilizzo di concessioni edilizie per il finanziamento di opere;
- - maggiore ricorso alle fonti di finanziamento europee;
- - minore incidenza della spesa di personale;
- - minore incidenza oneri acquisto di beni;
- - minore incidenza di oneri per contratti di servizio dalle proprie aziende;
- - minore incidenza di fitti passivi;
- - minore incidenza di contributi ad enti e associazioni;
- - rinegoziazione di mutui e rimodulazione debito con riduzione di interessi passivi;
- - utilizzo di crediti tributari in compensazione di debiti tributari;
- - riduzione impatto degli investimenti sul bilancio dell'ente.

Il Patto di stabilità negli enti locali

- analizzare gli stanziamenti di bilancio e stimare il gettito presumibile di incassi a titolo IV in conto competenza e di pagamenti a titolo II in conto competenza, tenendo presente l'andamento degli ultimi anni;
- analizzare i residui attivi a titolo IV e individuare i presumibili incassi;
- analizzare i residui passivi, nel loro presupposto giuridico e nella loro struttura (per comprendere trattasi di debiti patrimoniali, quindi di futuro pagamento, oppure di conti d'ordine, ovvero di impegni finanziari in attesa di prestazione, il cui pagamento è dilazionato nel tempo);
- rivedere il ciclo passivo della spesa in conto capitale, con particolare riferimento ai lavori pubblici, per programmare le fasi di S.A.L. – fattura – mandato di pagamento;